



Provincia di Padova

**SETTORE ECOLOGIA**

## **PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA) NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (NTA)**

Deliberazione del Consiglio Regione del Veneto n. 107 del 05/11/2009  
pubblicata sul BUR n. 100 del 08/12/2009

nonché

DGR n. 80 del 27/01/2011  
DGR n. 842 del 15/05/2012  
DGR n. 1770 del 28/08/2012  
**DGR N. 1534 del 03/11/2015**

**INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE DELL'APPLICAZIONE  
DELL'ART. 39 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

**per gli insediamenti esistenti  
ed elencati in allegato F**

**Ultimo aggiornamento  
Ottobre 2017**

## PREMESSA

Il Settore Ecologia della Provincia di Padova ha elaborato le indicazioni, di seguito riportate, per la valutazione dell'applicazione dell'art. 39, delle Norme tecniche di attuazione del Piano di tutela delle acque, di seguito chiamate NTA.

Le presenti istruzioni sono rivolte ai titolari degli **insediamenti** di cui all'**Allegato F** delle NTA, i quali sono tenuti a valutare lo stato di fatto del proprio sito produttivo in relazione agli obblighi previsti per le acque meteoriche.

I termini per la **realizzazione dei lavori**, ai sensi del comma 6 dello stesso art. 39, scadono il **31/12/2018**; entro e non oltre tale data i titolari degli insediamenti interessati devono aver adeguato gli scarichi, previa autorizzazione.

## DOCUMENTAZIONE DA PREDISPORRE

- **“Relazione di Valutazione del dilavamento”** di sostanze pericolose e/o pregiudizievoli per l'ambiente, ai sensi della DGR n. 842 del 15/05/2012, allegato D, articolo 39, comma 1, e della DGR n. 1770 del 28/08/2012, allegato A; tale relazione, redatta ai fini di escludere parzialmente/totalmente le aree dell'insediamento dall'obbligo di trattamento delle acque meteoriche, deve contenere quali elementi minimi i risultati della valutazione preliminare del dilavamento effettuata coi criteri di cui all' **APPENDICE 1**, nonché seguire i contenuti espressi nelle Linee guida applicative di cui alla DGR n. 80 del 27/01/2011, allegato A;
- **“Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà” per gli insediamenti le cui aree rientrano tutte nella fattispecie di cui all'art. 39, comma 5**, (ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii.) per le quali non sono richiesti specifici adempimenti (**APPENDICE 3**), di seguito chiamata **Autodichiarazione**; si precisa che tale documento va presentato sempre contestualmente alla **“Relazione di Valutazione del dilavamento”**;
- **“Domanda di autorizzazione allo scarico”** :
  - ricompresa nella domanda di AUA nel caso sia necessario trattare le acque meteoriche oltre la prima pioggia;
  - autorizzazione preventiva per le sole acque di prima pioggia (escluse dall'AUA).

## COSA FARE

Gli adempimenti previsti per tali insediamenti sono il **trattamento delle acque meteoriche** e la **domanda di autorizzazione** allo scarico, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 152/2006, da ricomprendere nell'AUA solo nel caso sia necessario trattare le acque meteoriche oltre la prima pioggia.

Al fine di ridurre i quantitativi di acque da sottoporre al trattamento, il Gestore può prevedere il frazionamento della rete di raccolta delle acque in modo che la stessa risulti limitata alle zone scoperte ristrette, dove vi è dilavamento non occasionale e fortuito di sostanze pericolose e/o pregiudizievoli per l'ambiente, e può altresì prevedere l'adozione di misure atte a prevenire il dilavamento delle superfici.

Il Gestore effettua una preliminare valutazione sullo stato di fatto del sistema di smaltimento delle acque meteoriche del proprio insediamento predisponendo una apposita **Relazione di valutazione del dilavamento** contenente i seguenti elementi:

- 1 inquadramento dell'insediamento, planimetria delle reti di collettamento e scarico delle acque reflue (meteoriche/industriali/domestiche);
- 1 planimetria con suddivisione delle aree scoperte dell'insediamento in base alla destinazione d'uso; per ciascuna area dovrà essere indicato il punto di scarico delle acque meteoriche; a titolo esemplificativo e non esaustivo sono state individuate le seguenti tipologie di area:
  - verde;

- depositi (materie prime, rifiuti, sottoprodotti, semilavorati, prodotti finiti) non protetti dall'azione degli agenti atmosferici;
- depositi protetti dall'azione degli agenti atmosferici (materie prime, rifiuti, semilavorati, prodotti finiti quali ad esempio depositi prodotti finiti dotati di imballaggio/protezione, cassoni coperti di rifiuti);
- lavorazioni esterne, zone di carico-scarico e impianti tecnologici (es. impianti di filtrazione, depurazione);
- parcheggi scoperti;
- aree di transito/piazzali (in cui non avviene nessuna attività);
- strade private;

2 classificazione delle aree secondo i casi riportati **APPENDICE 1**:

Area	superficie <sup>1</sup> mq	Classificazione (caso 1- caso 2 – caso 3)
es. verde	50	caso 3
...		

ai fini della classificazione delle aree e dell'attestazione del non dilavamento di sostanze pericolose e/o pregiudizievoli per l'ambiente, la Ditta può procedere con la caratterizzazione delle acque meteoriche (**APPENDICE 2**).

Il Gestore presenta opportuna documentazione alla Provincia di Padova, come riportato di seguito, a seconda delle casistiche in cui ricade l'insediamento:

CLASSIFICAZIONE DELL'INSEDIAMENTO	DOCUMENTAZIONE DA INVIARE	TEMPISTICHE
tutte le aree dell'insediamento rientrano nel CASO 3	Relazione di Valutazione del dilavamento con Autodichiarazione	<b>Entro 31/12/2018</b>
tutte le aree dell'insediamento rientrano nel CASO 1	Domanda di autorizzazione allo scarico ricompresa nell'AUA	<b>Prima possibile</b>
le aree dell'insediamento rientrano nel CASO 1 e/o CASO 2 e/o CASO 3	Relazione di Valutazione del dilavamento con Autodichiarazione	<b>Entro 31/12/2018</b>
	Domanda di autorizzazione allo scarico ricompresa nell'AUA (CASO 1)	<b>Prima Possibile</b>
	Domanda di autorizzazione preventiva allo scarico (CASO 3)	<b>Prima Possibile</b>

<sup>1</sup> la superficie da considerare per il superamento delle soglie riportate nei vari commi dell'art. 39 è la somma delle superfici della stessa tipologia (es. parcheggi) di pertinenza dell'insediamento.

## APPENDICE 1

### Classificazione delle aree per gli insediamenti per gli insediamenti esistenti alla data del 08/12/2009 ed elencati in allegato F e relativi adempimenti

TIPOLOGIA	CLASSIFICAZIONE	ADEMPIMENTI <sup>2</sup>	
aree scoperte <sup>3</sup> con: <ul style="list-style-type: none"> <li>• deposito<sup>4</sup> non protetto dall'azione degli agenti atmosferici (materie prime, rifiuti, sottoprodotti, semilavorati, prodotti finiti);</li> <li>• lavorazioni esterne;</li> <li>• zone di carico-scarico;</li> <li>• impianti tecnologici.</li> </ul>	<b>CASO 1</b> <b>(art. 39, comma 1)</b>	<b>trattamento obbligatorio delle acque di prima pioggia</b> con idonei sistemi di depurazione comprendenti almeno sistemi di sedimentazione accelerata o altri sistemi equivalenti per efficacia; se del caso deve anche essere previsto un trattamento di disoleatura;	obbligo di <b>autorizzazione preventiva</b> per le acque di prima e seconda pioggia <b>da ricomprendere nell'AUA</b>
		<b>trattamento obbligatorio delle acque di seconda pioggia</b> (tutte o una frazione) <sup>5</sup>  per tali aree è prevista la <b>pavimentazione</b> delle superfici al fine di impedire l'infiltrazione nel sottosuolo delle sostanze pericolose.	
parcheggi scoperti di autoveicoli delle maestranze e clienti con superficie complessiva superiore o uguale a 5000 mq	<b>CASO 2</b> <b>(art. 39, comma 3)</b>	<b>trattamento obbligatorio delle acque di prima pioggia;</b>  <b>trattamento delle acque di seconda pioggia non previsto;</b>	obbligo di <b>autorizzazione preventiva</b> per le acque di prima pioggia <sup>6</sup>
superfici di qualsiasi estensione destinate alla distribuzione di carburanti per uso aziendale		le acque di prima pioggia devono essere stoccate in un bacino a tenuta e, prima del loro scarico, opportunamente trattate almeno con sistemi di sedimentazione accelerata o con altri sistemi equivalenti per efficacia; se del caso deve anche essere previsto un trattamento di disoleatura;	
piazzali di estensione superiore o uguale a 5000 mq <sup>7</sup>		per tali aree è prevista la <b>pavimentazione</b> delle superfici al fine di impedire l'infiltrazione nel sottosuolo delle sostanze pericolose.	
superfici del CASO 1 in cui il dilavamento si ritiene esaurito con la prima pioggia <sup>3</sup>			
Tutte le superfici diverse dai commi 1 e 3 <sup>8</sup>	<b>CASO 3</b> <b>(art. 39, comma 5)</b>	Le acque di dilavamento, convogliate in condotte ad esse riservate, possono essere recapitate in corpo idrico superficiale o sul suolo, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di nulla osta idraulico; laddove il recapito in corpo idrico superficiale o sul suolo non possa essere autorizzato dai competenti enti per la scarsa capacità dei recettori o non si renda convenientemente praticabile, il recapito potrà avvenire anche negli strati superficiali del sottosuolo purché sia preceduto da un idoneo trattamento in continuo di sedimentazione e, se del caso, di disoleatura delle acque ivi convogliate.	
		scarichi <b>non</b> soggetti ad <b>autorizzazione</b> <sup>6</sup>	

<sup>2</sup> In merito ai trattamenti, la Provincia di Padova demanda al Gestore la scelta dei sistemi di trattamento delle acque meteoriche da installare/adequare, imponendo come obiettivo il raggiungimento del rispetto dei limiti allo scarico a seconda della tipologia di ricettore (acque superficiali, suolo, bacino scolante).

<sup>3</sup> La ditta può attestare, anche con ausilio della caratterizzazione delle acque meteoriche (vedi **APPENDICE 2**), che nelle suddette aree:

- non vi è il dilavamento di sostanze pericolose e/o pregiudizievoli per l'ambiente, allora è possibile ricondurre tali aree al CASO 3;
- il dilavamento di sostanze pericolose e/o pregiudizievoli per l'ambiente avviene e si esaurisce con le acque di prima pioggia, allora è possibile ricondurre tali aree al CASO 2;

<sup>4</sup> Qualora il deposito sia coperto oppure il Gestore dichiara di adottare opportuni accorgimenti volti ad impedire il dilavamento di sostanze pericolose e/o pregiudizievoli per l'ambiente, è possibile ricondurre tali aree al CASO 3 (coi conseguenti adempimenti) senza effettuare alcuna caratterizzazione: tra i sistemi di protezione ("adozione di misure atte a prevenire il dilavamento delle superfici") sono ammesse anche le strutture non fisse, purché garantiscano adeguata protezione e impediscano il dilavamento (DGR n. 80 del 27/01/2011, allegato A).

<sup>5</sup> La frazione delle acque di seconda pioggia da trattare deve essere tale da consentire il rispetto dei limiti allo scarico a seconda della tipologia di ricettore (acque superficiali, suolo, bacino scolante) delle acque di sfioro.

<sup>6</sup> Le acque di seconda pioggia non necessitano di trattamento, non sono assoggettate ad autorizzazione allo scarico, fermo restando la necessità di acquisizione del **nulla osta idraulico**, possono essere immesse negli strati superficiali del sottosuolo e sono gestite e smaltite a cura del comune territorialmente competente o di altri soggetti da esso delegati.

<sup>7</sup> Il Gestore ha la possibilità di dichiarare che tali piazzali sono utilizzati come zone di transito paragonabili alla viabilità stradale interna e pertanto sono riconducibili al CASO 3 (coi conseguenti adempimenti).

<sup>8</sup> Per i tetti e le superfici di copertura, il Gestore procede con la caratterizzazione delle acque meteoriche solo qualora l'attività svolta produca emissioni in atmosfera convogliate/diffuse di tipo polverulento di notevole entità per cui risulti probabile il dilavamento non occasionale di sostanze pericolose e/o pregiudizievoli per l'ambiente (DGR n. 80 del 27/01/2011, allegato A).

## APPENDICE 2

### Caratterizzazione delle acque meteoriche

Ai fini di stabilire se in una determinata area vi è dilavamento non occasionale e fortuito di sostanze pericolose e/o pregiudizievoli per l'ambiente, è opportuno che il Gestore provveda ad una caratterizzazione delle acque meteoriche con le seguenti indicazioni:

- 1 la caratterizzazione delle acque meteoriche ha come obiettivo la valutazione delle seguenti condizioni:
  - il dilavamento di sostanze pericolose e/o pregiudizievoli per l'ambiente non avviene;
  - il dilavamento di sostanze pericolose e/o pregiudizievoli per l'ambiente avviene e si esaurisce con le acque di prima pioggia;
  - il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente avviene e prosegue anche con le acque di seconda pioggia;
- 2 si considera che in una determinata area vi sia **dilavamento di sostanze pericolose e/o pregiudizievoli per l'ambiente** qualora esse vengano rilevate allo scarico in concentrazioni superiori ai limiti sottoriportati:
  - solidi sospesi totali: il valore limite di emissione per lo scarico in acque superficiali è 80 mg/l, sul suolo è 25 mg/l o in fognatura è 200 mg/l, in relazione al recettore delle acque meteoriche di dilavamento;
  - COD: limitatamente alle tipologie di insediamenti n. 6, 10, 11, 13, 14, 15 dell'allegato F, il valore limite di emissione per lo scarico in acque superficiali è 160 mg/l, sul suolo è 100 mg/l o in fognatura è 500 mg/l, in relazione al recettore delle acque meteoriche di dilavamento;
  - idrocarburi totali: il valore limite è di 5 mg/l, nel caso di scarico delle acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali o sul suolo, o di 10 mg/l nel caso di scarico in fognatura;
  - valori limite per le sostanze di cui all'allegato B delle NTA "limiti per gli scarichi industriali", tabella 1, per lo scarico in acque superficiali e in rete fognaria;
  - valori limite per le sostanze di cui all'allegato C delle NTA "limiti di acque reflue industriali", tabella 2, per lo scarico su suolo;
  - valori limite per le sostanze di cui alla tabella A del D.M. 30/07/1999, per lo scarico in acque superficiali che recapitano nel bacino scolante della Laguna di Venezia.
- 3 qualora l'azienda ritenga che per una determinata area sia certo il dilavamento non occasionale e fortuito di sostanze pericolose e/o pregiudizievoli per l'ambiente, pertanto ritenga superflua la **caratterizzazione** e intenda procedere direttamente con la raccolta e il trattamento delle acque meteoriche, può escludere tale area dall'analisi in quanto soggette ad autorizzazione e al rispetto dei limiti di legge allo scarico;
- 4 per le aree da caratterizzare il Gestore individua gli **scarichi rappresentativi** su cui eseguire i campionamenti, le **modalità/procedure** più idonee per il campionamento (il campione dovrà essere "eseguito dopo un periodo di tempo secco ragionevolmente lungo" indicativamente di 15 giorni) e identifica i **parametri inquinanti** da ricercare, che rappresentano la qualità dello scarico sulla base della tipologia dell'attività svolta e siano effettivamente connessi con le lavorazioni esercitate nello stabilimento.

### APPENDICE 3

**Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà  
relativamente all'applicazione dell'art. 39 delle NTA  
(articolo 47, D.P.R. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii.)**

#### ACQUE METEORICHE NON RECAPITANTI IN RETE FOGNARIA

Il sottoscritto .....  
nato a ..... il .....  
residente a ..... via .....  
in qualità di:  
 titolare  
 legale rappresentante  
dell'insediamento produttivo denominato: .....  
.....  
sito nel comune di ..... via .....  
con sede legale in ..... via .....  
cod. fiscale ..... partita IVA .....  
recapito telefonico n. .... fax n. ....  
PEC: .....

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI, RICHIAMATE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000;

#### DICHIARA

**che le SUPERFICI SCOPERTE della Ditta previste dai commi 1 e 3 dell'art. 39  
(come evidenziate nella relazione/planimetria)  
SONO RICONDUCIBILI a quanto indicato all'art. 39 comma 5,  
poiché in esse non avviene il dilavamento di sostanze  
pericolose e/o pregiudizievoli per l'ambiente**

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali contenuti nella presente comunicazione sono di natura obbligatoria e potranno essere trattati da parte della Pubblica Amministrazione procedente e da altri soggetti coinvolti nell'ambito del procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto Codice, dalla legge e dai regolamenti, fermo restando i diritti previsti dall'art. 7 del Codice medesimo, che potranno essere esercitati rivolgendosi al Dirigente del Servizio Ecologia Responsabile del trattamento dati con sede in P.zza Bardella n° 2, PADOVA. Il titolare del trattamento è la Provincia di Padova, con sede in P.zza Antenore, 335121 Padova, nella persona del Presidente pro tempore.

\_\_\_\_\_  
(luogo e data)

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL DICHIARANTE

SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL SOTTOSCRITTORE.